

## I PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Per far sì che un'operazione rientri nell'ambito di applicazione dell'Iva devono verificarsi simultaneamente i seguenti presupposti:

- **Presupposto oggettivo:**

In questo primo presupposto rientrano le operazioni alle quali si applica l'imposta, e si identificano nelle:

- Cessioni di beni e prestazioni di servizi durante l'esercizio di impresa;
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi verificatesi nell'esercizio di arti e professioni;
- Importazioni effettuate da chiunque;

- **Presupposto soggettivo:**

Il secondo presupposto riguarda i soggetti passivi dell'imposta e consiste nel fatto che le cessioni e le prestazioni devono essere effettuate durante lo svolgimento della propria attività da imprenditori, artisti o professionisti. I privati, sono esclusi dai soggetti passivi d'imposta, poiché mancanti del requisito oggettivo e quindi sono fuori dal campo di applicazione dell'iva. Fanno eccezione le operazioni di importazioni, le quali sono soggette ad Iva a prescindere dal soggetto che le effettua. Di seguito riporto l'elenco dei **soggetti passivi**:

- Imprenditori agricoli e commerciali;
- Le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto);
- Le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative);
- Gli enti pubblici e privati (consorzi, associazioni e società semplici) che abbiano ad oggetto un'attività commerciale;
- Artisti e professionisti se contemporaneamente svolgono un'attività di lavoro autonomo e l'esercizio di un'attività professionale;
- Soggetti che esercitano attività non commerciale, ma in forma d'impresa;

- **Presupposto della territorialità:**

L'ultimo presupposto impone che le cessioni e le prestazioni sono soggette ad Iva esclusivamente se effettuate nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni sotto questo aspetto si distinguono in:

- Interne;
- Internazionali;